

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2017, n. 38-5908

**Definizione criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi per gli autori di violenza di genere. Spesa di euro 115.570,00 (capitoli vari del bilancio regionale 2017-2018).**

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Premesso che:

Gli Stati membri di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite (Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, 1993) ed il Consiglio d'Europa (Raccomandazione Rec (2005) 5 Comitato dei Ministri agli stati membri per la protezione delle donne contro la violenza, par. 50-53 "Programmi di intervento con gli autori") sono tenuti, in virtù di legislazioni nazionali ed internazionali, a esercitare la dovuta vigilanza al fine di contrastare, prevenire, indagare e punire atti di violenza che siano esercitati dallo stato o da privati e di fornire protezione alle vittime.

All'interno delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa si individua in particolare il tema dei programmi per gli autori della violenza di genere invitando gli stati membri a:

- 1) Organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza ad adottare un comportamento non violento, aiutandoli a diventare consapevoli delle loro azioni ed ad assumersi le loro responsabilità.
- 2) Dare la possibilità agli autori di violenza di seguire un programma di trattamento, non come alternativa alla sentenza di condanna, ma come misura aggiuntiva volta a prevenire futura violenza. La partecipazione a tali programmi dovrebbe essere offerta su base volontaria.
- 3) Considerare la costituzione di centri di sostegno per uomini violenti specializzati e con approvazione istituzionale, gestiti da ONG in collaborazione con altre risorse disponibili.
- 4) Assicurare cooperazione e coordinamento tra programmi di intervento rivolti agli uomini e quelli che lavorano per la tutela e la protezione delle donne.

la Legge 27 giugno 2013 n.77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011";

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", che individua, tra gli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, "d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza";

la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere", che all'articolo 2, comma h) recita: "promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime";

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4." Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli", che prevede, all'art. 20 il sostegno della Regione alla realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento

rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali;

il Regolamento attuativo dell'art 25 della suddetta legge di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)".

Viste la DGR n. 14-5548 del 29/8/2017 e DGR n.13-5623 del 18/9/2017, con le quali rispettivamente la Giunta Regionale ha individuato i criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti, per il sostegno alla creazione di nuovi centri antiviolenza e di soluzioni di accoglienza di primo e secondo livello, nonché per il sostegno alle spese per la creazione l'avvio di nuove case rifugio e per l'incremento dei posti nelle case rifugio esistenti, da finanziari attraverso i fondi regionali e statali dedicati.

Dato atto che con il presente provvedimento si intende integrare le azioni sopra richiamate, prevedendo di sostenere con risorse regionali dedicate le azioni e le attività sperimentali attivate nei confronti degli autori di violenza di genere, secondo quanto previsto dall'art. 20 della LR 4/2016.

Il tema degli interventi sugli autori di violenza e il loro trattamento si inseriscono in un contesto culturale non ancora maturo e incerto nel determinare metodologie, strategie e azioni specifiche, in un quadro generale piemontese fortemente connotato soprattutto da sperimentazioni più o meno avanzate realizzate quasi sempre dagli stessi soggetti.

E' fondamentale che i programmi di cambiamento per autori di violenza siano attivati nei territori dove esistano ed operano Centri antiviolenza e strutture di accoglienza per donne e bambini vittime di violenza domestica. La presa in carico degli autori di violenza non deve essere visto come una alternativa alle procedure giudiziarie nei casi di reati.

Gli autori di violenza sono una categoria particolare di persone che possono aver commesso crimini violenti e richiedono un trattamento specifico. I programmi di cambiamento per gli autori di violenza si basano sull'impegno a concludere la violenza e l'abuso e sul cambiamento della persona che maltratta.

In linea con quanto ribadito dall' Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione dell'art. 6 della Convenzione di Istanbul adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014, affinché gli interventi abbiano adeguati livelli di efficacia e consapevolezza delle dimensioni del fenomeno, si ritiene di focalizzare l'attenzione sul sostegno di interventi e attività in grado di:

- 1) sviluppare un confronto e un'analisi critica delle diverse metodologie adottate;
- 2) ampliare le sperimentazioni di trattamento degli autori di violenza, anche ai fini di acquisire indicazioni per il monitoraggio e la valutazione, l'implementazione delle azioni stesse nonché per intervenire sulle cause della violenza e ridurre l'incidenza ed impatto;
- 3) promuovere la condivisione di buone pratiche e la sensibilizzazione sul tema
- 4) promuovere lo sviluppo di percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori coinvolti e l'analisi di metodologie e risultati;

dato atto che tutti i fondi saranno erogati sotto forma di contributi, nelle modalità specificate all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

verificato, pertanto, che occorre procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno di interventi, anche a carattere sperimentale, a favore degli autori di violenza, con l'obiettivo di consolidare e diffondere sul territorio regionale gli interventi a favore degli autori di violenza di genere.

Stabilito che le richieste di finanziamento potranno essere proposte dai seguenti soggetti:

- a) enti locali ed organizzazioni titolari dei Centri Antiviolenza, iscritti all'apposito albo regionale di cui alla DGR n. 8-4622 del 6/2/2017,
- b) altri enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legge, impegnati nella promozione e/o realizzazione di interventi e attività a favore degli autori della violenza;
- c) organizzazioni iscritte negli appositi albi e registri regionali del volontariato e della promozione sociale o iscritte al registro delle onlus presso l'Agenzia delle entrate,
- d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto o di intesa, secondo le forme previste dalla normativa vigente.

Richiamato altresì che le organizzazioni di cui alla lettera b) devono avere maturato un'esperienza di lavoro specifica a favore degli autori di violenza di genere, di durata almeno quadriennale;

dato atto che alla spesa complessiva di €115.570,00 derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli destinati all'attuazione della LR 4/2016, come di seguito specificato:

- cap. 153010: € 47.000,00 esercizio finanziario 2017 ed €10.785,00 esercizio finanziario 2018;
- cap. 189559: €41.600,00 esercizio finanziario 2017 ed €16.185,00 esercizio finanziario 2018;

dato atto che si tratta di interventi a carattere sperimentale, per i quali, pertanto non si procede ad un riparto preventivo delle risorse tra gli ambiti territoriali provinciali, in base a criteri predeterminati;

ritenuto di procedere all'approvazione dell'Allegato 1) Criteri per l'accesso ai finanziamenti per interventi a favore degli autori di violenza di genere, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.";

visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;

vista la L.R. n. 6 del 14 aprile 2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

vista la D.G.R. n. 5 – 4886 del 20.04.2017 ”L.R. 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017/2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10 comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.5.2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”, che subordina, tra l’altro, i pagamenti alle effettive disponibilità di cassa;

vista la D.G.R. n. 7-5337 del 17.07.2017 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne”;

vista la D.G.R. n. 2-5433 del 3.8.2017 “legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda integrazione”;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la D.G.R. n. 1-5692 del 27.10.2017 “Legge regionale 1474/2017, n.6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. e Quinta integrazione”;

vista la D.G.R. n. 22-2389 del 9 novembre 2015;

vista la L.119/2013;

vista la L. 77/2013;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 4/2016

visto il D.P.G.R. n. 10/R del 7.11.2016

vista l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR n.1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale con voti unanimi,

*delibera*

- di approvare, per le ragioni descritte in premessa, l'Allegato 1) Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi per gli autori di violenza di genere, ai sensi della L.R.4/2016 e del DPGR n. 10/R del 7.11.2016, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 115.570,00 derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli destinati all'attuazione della LR4/2016, come di seguito specificato:
  - cap. 153010: € 47.000,00 esercizio finanziario 2017 ed €10.785,00 esercizio finanziario 2018;
  - cap. 189559: €41.600,00 esercizio finanziario 2017 ed €16.185,00 esercizio finanziario 2018;
- di demandare al Dirigente competente della Direzione Coesione Sociale, previa adozione di idonei provvedimenti di impegno e di accertamento, l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione nonché per la costituzione di un Nucleo per la valutazione delle istanze pervenute;
- di dare atto che il termine di conclusione del procedimento di cui al presente atto viene individuato in 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**Bando per l'accesso ai finanziamenti destinati al sostegno per la realizzazione di interventi per gli autori di violenza di genere.**

**Modalità di presentazione delle istanze e criteri di assegnazione dei finanziamenti**

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, della L.77/2013, dell'Intesa CU n. 146 del 2014, alla LR 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 ed, in particolare, al sostegno di progetti per la presa in carico ed il trattamento per autori di violenza contro le donne da realizzarsi sul territorio regionale.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere un sostegno economico per la realizzazione di interventi finalizzati alla presa in carico ed al trattamento per autori di violenza di genere. In specifico, nella consapevolezza delle dimensioni del fenomeno, si ritiene necessario focalizzare l'attenzione su alcune linee operative che si ritengono prioritarie, ai fini della progettazione da parte dei soggetti proponenti, anche allo scopo di intervenire sulle cause della violenza di genere e ridurre l'incidenza e l'impatto:

**1) sviluppare un confronto e un'analisi critica delle diverse metodologie adottate**

Lo studio delle azioni e motivazioni degli autori di violenza di genere, unitamente alla loro presa in carico psico-sociale, è un passo necessario per la ricerca di soluzioni al problema della violenza. Ancora oggi le indagini su questo fenomeno sono prevalentemente orientate alle vittime, mentre per lo più si ignorano le opinioni maschili rispetto alla violenza e lo studio di quei comportamenti che, in maniera graduale, possono condurre alla violenza di genere ed in alcuni tragici casi al femminicidio stesso.

E' necessario quindi mantenere un'attenzione costante alle relazioni tra donne e uomini, coinvolgendo anche questi ultimi in un'assunzione di consapevolezza e mobilitazione attiva, per continuare a riflettere su quanto la violenza di genere sia anche l'effetto di stereotipi codificati e di condizionamenti di genere, per gli uni e per le altre.<sup>1</sup>

**2) ampliare le sperimentazioni di trattamento degli autori di violenza di genere, anche ai fini di acquisire indicazioni per il monitoraggio, la valutazione e l'implementazione delle azioni stesse**

Si intende perseguire tale obiettivo attraverso l'attivazione di progetti tesi a favorire il recupero e l'accompagnamento degli uomini autori di violenza all'abbandono di condotte violente nelle relazioni interpersonali, ed in particolare:

-la realizzazione di accoglienza telefonica H24 in favore di autori di violenza e/o con criticità relazionali in famiglia, sia su base volontaria che su invio da parte dei Centri antiviolenza, delle Forze dell'Ordine, dei Servizi Socioassistenziali, delle Associazioni che si occupano di accoglienza

---

1

<sup>1</sup> Cfr. Cristina Oddone "Uomini in transito. Etnografia di un centro d'ascolto per uomini maltrattanti" 2015

alle vittime e di altri soggetti che operano nel settore;

- realizzazione di colloqui di accoglienza individuali e di valutazione del rischio, propedeutici alla proposta di inserimento o meno in percorsi di trattamento;
- attuazione di percorsi per i diversi target, di sostegno psicologico, psicoterapeutico, psico-educativo trasversale a tutti i percorsi, che prevede l'apprendimento di skills e competenze utili alla gestione della rabbia e all'annullamento dei comportamenti violenti.

I percorsi prevedono momenti individuali e momenti di gruppo, condotti da professionisti (psicologo e psicoterapeuta) mediante l'utilizzo di tecniche e linguaggi innovativi centrati all'azione sul sè, sul rapporto di coppia, sul ruolo genitoriale ed il sè in relazione al contesto. Gli interventi, basati sulla libera scelta dell'uomo, dovranno garantire la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e sono stabiliti in stretto coordinamento con i Centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di ogni tecnica di mediazione tra autore e vittima;

- attivazione percorsi di trattamento criminologici e psicoterapeutici per uomini condannati per reati di violenza di genere che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, imputati in fase giudiziale per reati di violenza di genere. Questi interventi sono da realizzare in stretta collaborazione con l'Ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna UEPE e con il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale comunale (laddove esistente) e regionale;

- attivazione percorsi di trattamento avanzato per uomini detenuti all'interno della casa circondariale (in partnership con le Autorità competenti);

- attività di monitoraggio e supervisione casi clinici e successiva costruzione di modelli di presa in carico dei maltrattanti, suddivisi per tipologia di percorsi in riferimento a target diversi (uomini violenti nei confronti di partner e figli, adolescenti violenti, ecc);

- costituzione di specifici sportelli di ascolto rivolti agli uomini autori di violenza e/o maltrattamento o potenziali autori di comportamenti violenti.

**3) promuovere la condivisione di buone pratiche e sensibilizzazione sul tema**, attraverso l'attivazione/costituzione e/o il rafforzamento:

- delle reti di soggetti istituzionali e non che agiscono per il contrasto alla violenza di genere,
- di una rete regionale dei Centri/punti di trattamento degli autori di violenza di genere
- predisposizione e utilizzo di strumenti innovativi quali newsletter e utilizzo di social media per incentivare la sensibilizzazione ed il cambiamento culturale sul tema. Lo stigma astratto su questi uomini violenti è speculare all'incapacità di ragionare sulle motivazioni dei loro gesti e di agire di conseguenza.

**4) promuovere lo sviluppo di percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori coinvolti e l'analisi di metodologie e risultati**, attraverso la predisposizione di:

- percorsi formativi a operatrici e operatori del settore anche da parte di esperti dei Centri di ascolto
- momenti seminariali di interscambio professionale e riflessione critica sulle metodologie ed approcci, il lavoro nei punti nodali (istituzioni, sanità, servizi sociali, forze dell'ordine, centri antiviolenza, ecc).

I processi avviati e i prodotti conseguiti, anche in termini di esiti, mediante la realizzazione dei progetti che saranno oggetto di finanziamento attraverso il presente atto, potranno rappresentare il presupposto per la costituzione di un tavolo di coordinamento a regia regionale, per il confronto sulle buone pratiche regionali realizzate, anche nell'ottica di un dialogo sistematico a livello nazionale sul tema della presa in carico e del trattamento degli autori di violenza di genere.

Le attività e gli interventi previsti dai progetti oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al 31.10.2018.

Soggetti proponenti:

a) enti locali ed organizzazioni titolari dei Centri Antiviolenza, iscritti all'apposito albo regionale di cui alla DGR n. 8-4622 del 6/2/2017,

b) altri enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legge, impegnati nella promozione e/o realizzazione di interventi e attività a favore degli autori della violenza;

c) organizzazioni iscritte negli appositi albi e registri regionali del volontariato e della promozione sociale o iscritte al registro delle onlus presso l'Agenzia delle entrate,

d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto o di intesa, secondo le forma previste dalla normativa vigente;

Le organizzazioni di cui alla lettera b) devono avere maturato un'esperienza di lavoro specifica a favore degli autori di violenza di genere, di durata almeno quadriennale.

c) Entità dei finanziamenti

All'attuazione del presente Allegato 1, concorrono le seguenti risorse, per un totale di € 115.570,00, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli destinati all'attuazione della LR 4/2016, come di seguito specificato:

- cap. 153010: € 47.000,00 esercizio finanziario 2017 ed € 10.785,00 esercizio finanziario 2018;

- cap. 189559: € 41.600,00 esercizio finanziario 2017 ed € 16.185,00 esercizio finanziario 2018.

Considerato che si tratta del finanziamento di progetti sperimentali, non appare necessario, né opportuno procedere ad un riparto preventivo di fondi tra diversi ambiti territoriali.

Si prevede che ciascun progetto sarà finanziabile per un massimo di € 30.000,00, cui dovrà aggiungersi un cofinanziamento obbligatorio del 20%, da valorizzare in termini di fondi provenienti dal titolare o dai partner progettuali e/o dalla valorizzazione di risorse umane, beni o servizi impegnati nelle attività.

Nel caso in cui non fosse possibile esaurire tutte le risorse disponibili attraverso il finanziamento dei progetti ammissibili, si procederà ad una redistribuzione proporzionale dei fondi residui ai titolari dei progetti finanziati.

Qualora, invece, per il finanziamento dei progetti collocati in graduatoria le risorse a disposizione non fossero sufficienti, si procederà con la rimodulazione proporzionale degli importi fino alla soglia del tetto massimo di €115.570,00.

Il finanziamento regionale di cui al presente atto è cumulabile con altre fonti di finanziamento: nel caso in cui i progetti approvati e finanziati risultassero beneficiari di altre fonti di finanziamento, il finanziamento regionale assegnato è da intendersi complementare e non sovrapponibile sugli interventi già finanziati.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

a) Spese di personale: massimo 60%

- b) Spese per affitto locali: massimo 10%
- c) Spese per attività di comunicazione: massimo 10%
- d) Altre spese: massimo 20%.

**e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione**

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposite graduatorie, sulla base dei seguenti criteri:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio massimo</b>
Analisi della metodologia adottata per la ricerca di soluzioni al problema della violenza di genere	9 (3 punti sufficiente; 5 punti: adeguato; 7 punti: ottimo; 9 punti: eccellente )
Innovatività della proposta progettuale (realizzazione di percorsi di trattamento per gli autori, ampliamento delle sperimentazioni e implementazione delle azioni, creazione di punti per la presa in carico del soggetto maltrattante)	9 (3 punti: sufficiente; 5 punti adeguato; 7 punti:ottimo; 9 punti: eccellente)
Presenza di un sistema di rilevazione e di monitoraggio dei casi e degli interventi effettuati	8 (2 punti: sufficiente; 4 punti adeguato; 6 punti:ottimo; 8 punti:eccellente)
Progetto inserito nella rete territoriale degli interventi di contrasto alla violenza di genere	8 (2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con la rete; 8 punti: collegamento completo ed efficace con la rete)
Sviluppo di percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori	6 (2 punto: sufficiente; 4 punti: adeguato; 5 punti: ottimo; 6 punti: eccellente)
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 12 punti, distribuiti sui 5 criteri della valutazione di cui alla tabella.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

**f) Procedura per la presentazione delle domande di contributo**

Con successiva determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

**g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento**

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro il 16 dicembre 2017, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

#### *h) Diffusione dell'iniziativa*

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte.

#### *l) Verifiche e controlli*

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- I. qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- II. in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.